

**CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ'**  
**Al sensi dell'art. 21 comma 5 del D. lvo. 148/2015**

Il giorno 10/03/2020 presso la sede legale di Cisalpina Tours SpA; Corso Moncenisio 41, Rosta (To)

TRA

CISALPINA TOURS S.p.A., con sede legale in Rosta (TO), in persona del Direttore Risorse Umane e Procuratore dr. Gabriele Querelante;

E

la FILCAMS Cgil nazionale in persona del sig. Luca de Zolt, la FISASCAT Cisl nazionale in persona della Sig.ra Elena Vannelli, la UILTUCS nazionale in persona del sig. Antonio Vargiu, e altresì presente una delegazione composta dalla rappresentanza sindacale aziendale e dalle OO.SS. territoriali

**PREMESSO CHE**

Cisalpina Tours SpA opera nel settore dei viaggi d'affari (Business Travel) e dell'incentive, soggetto a tutti gli eventi di natura economica, politico-sociale e colpito pesantemente dalla crisi del Coronavirus COVID-19 che sta determinando, non solo una vera e propria paralisi delle richieste di viaggio, ma anche gli annullamenti dei viaggi già prenotati e a portafoglio. Sul viaggi di affari si è riscontrata una brusca frenata dei volumi a seguito di policy più restrittive, di misure di prevenzione introdotte dalle aziende e per effetto della cancellazione di eventi e fiere.

La situazione critica e straordinaria sta determinando un'evidenza di esubero di personale, quantificato nella misura di n. 275 unità, occupate in tutto il territorio nazionale, su un organico complessivo pari a 459 unità.

Al fine di evitare la definitiva dichiarazione di esubero di detto personale, le parti ritengono opportuno ricorrere, allo strumento del contratto di solidarietà.

Visto l'art. 21, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;  
Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 13 gennaio 2016, n. 94033;  
Considerata la prassi amministrativa ed in particolare le circolari del Ministero del lavoro 5 ottobre 2015, n. 24 e 9 novembre 2015, n. 30 nonché la risposta ad interpello dello stesso Ministero del lavoro 20 gennaio 2016, n. 3;

Tutto ciò premesso, visto, considerato, le parti concordano quanto segue:

**Articolo 1**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto di Solidarietà e criterio per la sua interpretazione ed applicazione.

**Articolo 2**

Al fine di evitare il licenziamento di n. 275 unità in esubero si darà attuazione al presente Contratto di solidarietà che, con la sottoscrizione, viene stipulato ai sensi e per gli effetti della citata normativa, con decorrenza dal 11/03/2020. Attualmente, l'organico aziendale è così composto: 459 unità e risulta occupato in n. 6 unità aziendali, dislocate in 6 Regioni Italiane ed, in particolare, in 6 Province/Città Metropolitane.

AS

AMW h

### Articolo 3:

Cisalpina Tours SpA applica il contratto collettivo nazionale di Lavoro dell'Industria Turistica - Federturismo - parte speciale Agenzie di Viaggio, oltre ad un integrativo aziendale;

### Articolo 4

Le parti si danno atto che la riduzione dell'orario di lavoro, rispetto al previsto orario normale settimanale a 40 ore, interesserà il numero di 459 unità, di cui n. 147 part time e viene definita tenendo conto delle specificità organizzative e delle varie unità aziendali, secondo le percentuali indicate nella tabella di cui all'allegato A

Tale Contratto di Solidarietà interesserà i dipendenti occupati nelle unità aziendali elencate nel citato Allegato A, che è parte integrante del presente Accordo, contenente, altresì, i relativi nominativi e la percentuale di riduzione massima applicata ad ogni singolo lavoratore.

La riduzione interesserà quindi n. 459 lavoratori in n. 6 unità aziendali, in modo distinto e differenziato sulla base dei ruoli e degli organici delle diverse unità aziendali. I criteri generali adottati, sono pertanto:

#### PER I REPARTI/SEDI

Descrizione centro di costo	Totale dip.	Media CdS
ACQUISTI	3	60%
BOOKING	326	60%
COMMERCIALE BT	23	60%
COMMERCIALE TURISMO	1	60%
INCENTIVE	17	60%
INDUSTRY RELATION	10	60%
MARKETING	2	60%
PRODOTTO	2	60%
SERVIZI GENERALI	7	60%
SERVIZI INFORMATIVI	15	60%
UFFICIO PERSONALE	3	60%
AMMINISTRAZIONE	50	60%
Totale complessivo	459	

La riduzione media oraria non sarà comunque superiore al 60% dell'orario mensile dei lavoratori interessati dal contratto di solidarietà.

La distribuzione degli orari e dei turni di lavoro, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, cercherà di concentrare al massimo possibile le ore di riduzione.

L'orario ed il programma mensile, delle presenze per ogni singola Unità Aziendale sarà comunicato ai lavoratori interessati, almeno entro la terza settimana del mese precedente e soggetto a eventuale aggiornamento ogni settimana, per la settimana successiva.



## Articolo 5

La riduzione di orario potrà essere applicata, in relazione alle esigenze tecnico-organizzative aziendali ed alla necessità di garantire un buon funzionamento dei reparti/unità aziendali, operando sull'orario giornaliero, settimanale, mensile o attraverso la combinazione delle varie modalità.

Potranno verificarsi, nel corso dell'applicazione del presente accordo, per i casi elencati nel paragrafo successivo, eventuali differenti modalità di attuazione della riduzione di orario, con passaggio a diverse articolazioni - anche per settori diversi e anche su base individuale - previo preavviso alle RSA; fermo restando comunque che la riduzione media mensile dell'orario di lavoro sarà pari a quanto definito all'articolo precedente;

Quanto sopra precisato, potrà verificarsi, tenuto conto anche dell'organico esiguo di talune agenzie, in connessione con assenze dei lavoratori, anche improvvise, dovute a eventi di malattia, infortunio, ferie o altre assenze disciplinate dalle leggi vigenti in materia e/o dal CCNL, applicato e più sopra indicato, ovvero dell'intensificarsi dell'attività lavorativa.

Le parti concordano, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Decreto Ministeriale 13 gennaio 2016, n. 94033, che in presenza di temporanee e particolari esigenze organizzative e di servizio, l'orario di lavoro potrà essere incrementato fino al normale orario contrattuale; in tal caso sarà convenuto col dipendente, anche in forma verbale, o la Società comunicherà ai dipendenti interessati, entro un congruo termine, determinato di norma in almeno 24 ore lavorative prima dell'inizio dell'incremento medesimo, il nuovo temporaneo orario di lavoro.

Il maggior orario di lavoro svolto rispetto alla percentuale di riduzione stabilita, potrà, conseguentemente, essere compensato con un minor orario di lavoro, rispetto alla medesima percentuale stabilita, entro le successive quattro settimane.

Nel rispetto dell'art. 4, comma 3, del DM 94033/2016, le parti concordano che, durante la vigenza del presente contratto non saranno ammesse per i lavoratori in solidarietà, prestazioni di lavoro straordinario oltre il normale orario di lavoro contrattualmente previsto.

I programmi di riduzione oraria saranno oggetto di confronto a livello territoriale.

## Articolo 6

Durante il periodo di vigenza della solidarietà tutti gli elementi retributivi fissi e variabili corrisposti dalla Società ai lavoratori interessati saranno proporzionalmente ridotti, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia, in base all'entità dell'effettiva prestazione.

Il trattamento di integrazione salariale, è a carico dell'I.N.P.S., nella misura e sulla base dei criteri stabiliti dall'Istituto, con esclusione di qualsiasi onere, anche indiretto, per l'azienda. L'azienda provvederà unicamente ad anticipare ai lavoratori interessati, alle singole scadenze mensili, il trattamento a carico INPS.

Resta fermo che gli importi degli elementi normativi retributivi a maturazione progressiva (ferie, permessi, mensilità aggiuntive ecc.) sono definiti sulla base dell'attività lavorativa effettivamente prestata.

Le parti ritengono opportuno continuare nel tavolo di confronto per la verifica di applicazione dell'accordo e per il monitoraggio comune dell'andamento, con l'obiettivo di valutare la congruità delle misure rispetto agli obiettivi di salvaguardia dei livelli occupazionali e di tutela dell'equilibrio economico aziendale.

AW

AW

h

Articolo ~~7~~ **7**

L'azienda si impegna a presentare nei termini di legge, istanza per la concessione dei benefici previsti dalle disposizioni di legge sopra citate.

Articolo ~~8~~ **8**

Il presente Contratto di Solidarietà e, quindi, di piena operatività della presente intesa, decorre dalla data del 11/03/2020; il termine finale della solidarietà viene fissato alla data del 30/06/2020

Le parti si danno atto che, se la crisi del settore dovesse rientrare prima di tale termine il presente contratto di solidarietà sarà anticipatamente interrotto e verranno effettuate tutte le opportune comunicazioni formali.

Articolo ~~9~~ **9**

Le parti dichiarano conclusa con esito positivo la procedura di comunicazione ed esame congiunto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e con la sottoscrizione del presente Accordo si danno reciprocamente atto di avere trovato una valida alternativa agli esuberi dichiarati e di aver conseguentemente stipulato un contratto di solidarietà ai sensi delle vigenti normative.

Di seguito **Allegato A**, parte integrante del presente accordo:


Elenco dei lavoratori coinvolti nella riduzione di orario.

Data: 10/03/2020

Per OO.SS.

Per R.S.A.

Per l'Azienda

  
Fulvio M. Venturi  
Antonio Torquati

